

**Norme di attuazione
secondo il testo emendato**

Il corsivo si riferisce agli emendamenti introdotti in sede di controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate al P.R.G. da enti e privati.

Art. 1

Tutto il territorio comunale si intende interessato per allineamenti stradali, per destinazione d'uso, per vincoli di piano regolatore generale, nei modi indicati nelle corrispondenti planimetrie ed elaborati, costituenti il P. R. G., nonché nelle presenti norme, con le quali si precisano i caratteri ed indici di zona, necessari tanto alla successiva redazione dei piani particolareggiati, quanto alla disciplina dell'edilizia privata nel quadro dei criteri assunti a base del P. R. G. per raggiungere l'organizzazione urbanistica del territorio del Comune.

Art. 2

L'esecuzione del piano regolatore avverrà:

- 1) mediante piani particolareggiati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale o da liberi professionisti su incarico deliberato dall'Amministrazione Comunale;
- 2) mediante il rispetto delle prescrizioni di zona, di linea o di vincolo, indicate sulle planimetrie di P. R. G., o negli annessi elaborati;
- 3) mediante i disposti del successivo art. 3.

Art. 3

Nelle zone destinate dal P. R. G. alla edilizia, ma sprovviste di piano particolareggiato, i proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, possono proporre all'Amministrazione Comunale piani di lottizzazione planivolumetrici.

Tali piani estesi ad adeguati comprensori, dovranno comprendere lo studio e la precisazione delle attrezzature previste dal P. R. G., nonché delle opere di urbanizzazione primaria (strade, passaggi pedonali, piazze, parcheggi, spazi pubblici e di uso pubblico, rete di fognatura, rete elettrica, rete idrica ecc.) ed essere redatti seguendo le norme e le indicazioni del P. R. G. e comunque non superanti le densità indicate in detto piano. *I progetti di tali piani saranno redatti alla scala 1:1000 e 1:500 e dovranno* chiaramente indicare e contenere:

- i dati altimetrici con curve di livello, dello stato attuale e le quote di progetto;
- l'ubicazione, le caratteristiche planivolumetriche, la destinazione d'uso di tutti gli edifici previsti dal piano in questione, sia esistenti, che progettati;
- la viabilità interna, veicolare e pedonale, la sistemazione a terra, la destinazione d'uso e la eventuale servitù di tutti i terreni da non edificarsi;
- l'allacciamento degli edifici alla rete cittadina, agli impianti di acquedotti, fognature, illuminazione ecc.;
- l'orientamento e le attrezzature;
- le mappe catastali della zona interessata con le indicazioni di tutte le particelle fondiari e degli edifici esistenti, nonché i nominativi dei relativi proprietari, corredati dai relativi certificati di possesso;
- ogni altro elaborato ritenuto utile per l'illustrazione dei piani (come

fotografie, plastici ecc.) o richiesto dall'Amministrazione Comunale a sussidio e completamento dei piani medesimi;

— una relazione illustrativa.

Il progetto dovrà essere accompagnato da proposta per l'attuazione delle opere e degli impianti di urbanizzazione in generale, ammettendosi la duplice possibilità:

- a) che il richiedente intenda eseguire a suo carico tutte le opere di urbanizzazione;
- b) che il richiedente ne invochi l'esecuzione da parte del Comune, in tutto o in parte, impegnandosi al versamento di un compenso a copertura del costo delle opere.

Tali progetti, ove accettati dall'Amministrazione, saranno oggetto di speciale convenzione da stipularsi con l'Amministrazione stessa, la quale convenzione dovrà regolare i rapporti e gli impegni reciproci, nonché i termini delle garanzie per l'esecuzione del piano.

In ogni caso l'urbanizzazione primaria, di cui sopra, sarà sempre a carico dei proprietari.

Art. 4

Non sarà concessa licenza edilizia per fabbricati di civile abitazione in aree non dotate dei servizi e degli impianti pubblici primari (strade, rete di fognature, rete di distribuzione idrica e dell'energia elettrica) o per i quali non siano state fornite garanzie dai proprietari circa l'esecuzione delle predette opere contemporaneamente alla costruzione, nei modi e nei termini stabiliti dal Comune e che saranno riportati nella licenza edilizia.

Il mancato adempimento agli impegni assunti comporterà la negazione della licenza di abitabilità, salvi gli altri provvedimenti che l'Amministrazione Comunale potrà prendere nel corso dei lavori.

Art. 5

Su tutto il territorio comunale il Comune, al fine di una ordinata attuazione del piano, applicherà i disposti delle leggi in vigore e segnatamente quelle riguardanti gli espropri.

Art. 6

Per tutti i comprensori di aree edilizie e di espansione contemplati nel P. R. G. ed in quelle zone nelle quali si intendesse procedere ad opere di risanamento edilizio conservativo il Comune, dopo aver disposto adeguato piano particolareggiato, ha facoltà di applicare, oltre agli artt. 20 e 22, anche l'art. 23 (comparti edificatori) della Legge Urbanistica n. 1150.

Art. 7

Enti pubblici o proprietari di aree riuniti in consorzio, cooperative ed anche privati cittadini, possono ottenere dall'Amministrazione Comunale la concessione per l'attuazione completa o parziale di piani particolareggiati precedentemente approvati. Ogni concessione di attuazione di tali piani approvati dovrà contenere l'impegno da parte del

concessionario ad eseguire, entro un prefissato termine di tempo, tutte le opere e gli impianti pubblici di urbanizzazione. Tali impianti devono rispondere ai tipi di norma indicati dall'Amministrazione Comunale ed i relativi progetti esecutivi dovranno essere precedentemente approvati dall'Amministrazione stessa. I concessionari dovranno consentire tutte quelle forme di pubblico controllo tecnico ed economico che saranno stabilite per assicurare la regolare esecuzione dei lavori.

Art. 8

Dato il carattere storico, ambientale e paesistico della città, tutti i progetti di costruzione, ricostruzione, restauro e risanamento edilizio ricadenti nelle zone vincolate e nella zona classificata con la lettera A nel P. R. G., prima di essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali, dovranno aver ottenuto l'approvazione delle locali Soprintendenze ai Monumenti e alle Antichità.

L'ottenimento dei nulla osta da parte delle citate Soprintendenze non costituisce in alcun modo titolo di diritto ai fini della concessione della licenza di costruzione da parte dell'Autorità Comunale.

Parte speciale delle zone e dei tipi edilizi

Art. 9

Titolo II°

Nelle costruzioni, nelle modifiche, o negli ampliamenti di qualsiasi entità e misura ad edifici esistenti, debbono essere osservate le norme e le prescrizioni che riguardano le singole zone nelle quali è articolato il P. R. G..

Gli edifici saranno costruiti secondo i tipi edilizi precisati e comunque in modo tale che i rapporti tra le loro cubature e le superfici dei rispettivi lotti non superino quelli prescritti qui di seguito per ciascuna zona, e siano rispettate le norme relative alle distanze, altezze, superfici edificabili ecc., di volta in volta indicate.

Si premettono le seguenti definizioni:

- 1) *per cubatura di un fabbricato s'intende il suo volume fuori terra calcolato in base alla superficie utile effettiva (esclusi i balconi e compresi i corpi in aggetto e i bow-windows) e all'altezza misurata dal piano medio del marciapiede fino al piano di gronda o alla faccia superiore dell'ultimo solaio anche se costruito in ritiro dal filo delle fronti. Il computo della cubatura va esteso a tutti i corpi di fabbrica compresi quelli accessori.*
- 2) *Per superficie di un lotto edificabile s'intende quella circostante l'edificio o gli edifici e formante un complesso regolare. Tale superficie non potrà essere valutata per altre costruzioni né in tutto né in parte, ancorché se parzialmente venduta.*
- 3) *Per isolato s'intende un complesso di aree edificabili circondate da strade o spazi pubblici.*
- 4) *Per distanza tra fabbricati o loro parti si intendono quelle minime comunque prese tra le pareti esterne dei fabbricati stessi esclusi*

i balconi, purché aggettanti meno di ml. 1,00 e compresi i corpi in aggetto o bow-windows.

- 5) *Per distanze normali tra fabbricati - o in loro parti, in caso di piante movimentate - e confini dei lotti si intendono quelle misurate dalle pareti esterne (esclusi i balconi in aggetto inferiori a ml. 1,00 ma compresi i corpi in aggetto e i bow-windows ortogonalmente ai confini) ammettendosi che siano medie purché le distanze minime non risultino in nessun caso inferiori ai 2/3 delle distanze medie stesse.*
- 6) *Per fronti di testate si intendono i lati minori di un fabbricato purché di lunghezza non superiore a ml. 15,00. Nel caso esse fronti risultassero anche di poco superiori, saranno assoggettate alla normativa prevista per le fronti di maggiore lunghezza.*

Le zone B - C - D - E - F - hanno carattere residenziale e pertanto possono ospitare solamente le abitazioni. Possono tuttavia essere ammessi:

- a) piccoli uffici, negozi, botteghe, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi, limitatamente al seminterrato e scantinato, laboratori artigianali al servizio del quartiere, questi ultimi limitati al piano terra o piano rialzato, a condizione che tali destinazioni dispongano di spazi interni liberi e non rechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque non alterino le caratteristiche residenziali della zona.
- b) Autorimesse pubbliche, grandi magazzini di vendita, banche, sedi di tipografie, di giornali, di alberghi, teatri, cinematografi, luoghi di divertimento o impianti analoghi, case di cura, scuole private, uffici pubblici e simili, purché in edifici a sé stanti; sempreché siano previste al di fuori della rete stradale, in spazi privati, aree per il parcheggio delle autovetture.

Zona A

Art. 10

Nella zona classificata con la lettera A nel P. R. G. comprendente per la massima parte l'insieme urbano racchiuso nell'antica cinta muraria è vietato qualunque intervento che possa pregiudicare il valore e l'aspetto ambientale dei luoghi, nonché interventi intesi ad aumentare i volumi edilizi esistenti.

Sono però consentite opere di restauro, di ripristino, di risanamento edilizio ed igienico, nel caso tuttavia di ricostruzioni gli edifici devono sorgere sul perimetro dell'isolato; la loro altezza massima non dovrà risultare superiore in nessun caso ad 1 più 1/2 la larghezza della strada, il numero massimo di piani consentiti, compreso il piano terra o piano rialzato, non potrà essere superiore a 4 e l'altezza dell'edificio non dovrà superare i ml. 14,00 qualunque sia la larghezza della strada o dello spazio antistante. Sono vietati piani attici e in ritiro. In ogni caso, qualunque sia la larghezza della strada, è ammessa la costruzione di un solo piano terreno, o rialzato, per una altezza massima di

ml. 4,00. Nelle nuove costruzioni o ricostruzioni o ampliamenti di edifici esistenti non sono in ogni caso ammesse costruzioni interne all'isolato e neppure corpi di fabbrica a pettine con andamento normale al perimetro dell'isolato. E' vietata la formazione di cortili chiusi nell'interno dei singoli lotti. Quando per la presenza di esistenti costruzioni venga a formarsi cortile dovrà verificarsi che la normale media condotta tra opposte pareti interne dei fabbricati non potrà essere inferiore ai $\frac{4}{5}$ dell'altezza del maggiore dei due corpi di fabbrica e, comunque, mai inferiore ai ml. 10,00.

La distanza normale media tra la parete interna di ogni singolo fabbricato ed il confine del lotto dovrà inoltre non essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato stesso, a meno che, mediante regolare convenzione registrata, il proprietario del lotto confinante non conceda una minore distanza, salvo sempre però il rispetto della norma su esposta per la distanza totale tra i due fabbricati.

Nella zona indicata nella tavola del centro urbano e inclusa nella zona edilizia «A» che risulta compresa tra le vie Gramsci, 12 Settembre, Mura del Sangallo e Garibaldi, ogni intervento dovrà essere subordinato alla formazione di uno o più piani particolareggiati di risanamento conservativo il cui fine dovrà essere quello di portare la predetta zona edilizia ad un migliore e più civile livello di abitabilità senza peraltro sconvolgerne o distruggerne i caratteri urbanistici e ambientali. Tali piani di risanamento dovranno tener conto delle norme precedentemente esposte al riguardo della zona edilizia «A».

Zona B

Art. 11

Nelle zone classificate con la lettera «B» le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) costruzione a sistema lineare aperto con lunghezza massima del corpo di fabbrica ml. 60,00;
- b) numero massimo dei piani 5 (compreso il piano terra o rialzato);
- c) altezza massima ml. 17,50 e in ogni caso mai superiore ad 1 più $\frac{1}{5}$ della larghezza della strada.

Le costruzioni possono sorgere a filo stradale o in ritiro. Ove la costruzione si ritiri dalla strada, il ritiro non deve essere inferiore ai ml. 3,00. I corpi di fabbrica non devono mai formare cortile chiuso. I distacchi tra i fronti di maggiore lunghezza non devono essere inferiori alla media delle altezze massime dei fabbricati, quelli tra i fronti di testata mai inferiori a ml. 10,00.

Le distanze minime del fabbricato dai confini del lotto non dovranno essere inferiori alla metà dell'altezza per i fronti di maggiore lunghezza e di $\frac{1}{3}$ dell'altezza per i fronti di testata; tali distanze in ogni caso non dovranno essere mai inferiori a ml. 5,00.

E' vietata la costruzione di cortili chiusi e chiostrine.

Non sono ammesse le costruzioni accessorie (rimesse, lavanderie, por-

tinerie, ecc.) tali accessori devono trovar posto nel corpo della costruzione.

La cubatura massima consentita, valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile, dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq. 5,5.

Zona C

Art. 12

Nelle zone classificate dal P. R. G. con la lettera «C» le costruzioni dovranno presentare le caratteristiche seguenti:

A) Costruzioni a sistema lineare aperto

a) lunghezza del corpo di fabbrica non superiore a ml. 60,00;

b) numero dei piani non superiore a 4 compreso il piano terreno o piano rialzato;

c) altezza massima ml. 14,50.

Le costruzioni potranno sorgere a filo stradale oppure in ritiro, in quest'ultimo caso il distacco dal filo stradale non potrà essere inferiore a ml. 3,00.

L'altezza degli edifici non potrà in nessun caso superare la larghezza della strada o spazio pubblico antistante.

Sono vietati i cortili chiusi e le chiostrine.

I distacchi tra i fronti di maggiore lunghezza dei fabbricati non potranno risultare inferiori alla metà dell'altezza; quelli tra i fronti di testata non risulteranno mai inferiori a ml. 9,00.

Le distanze minime del fabbricato dai confini del lotto non dovranno mai risultare inferiori alla metà dell'altezza per i fronti di lunghezza maggiore e a ml. 4,50 per quelli di testata; tali distanze potranno risultare inferiori - ferme restando le prescrizioni relative ai distacchi tra i fabbricati - nel caso che i fabbricati siano parte di un complesso unitario derivante da piano planivolumetrico consorziato convenzionato.

B) Costruzioni isolate a blocco

a) lunghezza massima delle fronti mai superiori a ml. 25,00;

b) numero dei piani massimo 5 (compreso il piano terreno o piano rialzato e l'eventuale piano attico);

c) altezza massima ml. 17,50.

Le costruzioni potranno sorgere a filo stradale o in ritiro; in quest'ultimo caso il distacco dal filo stradale non potrà mai risultare inferiore a ml. 5,00.

Sono vietate le chiostrine.

I distacchi tra le fronti di due fabbricati contigui non saranno mai inferiori alla metà delle altezze degli stessi.

I distacchi dei fabbricati dai confini del lotto devono essere, di norma, almeno pari alla metà della altezza o, in ogni caso, mai inferiori a 2/3 della distanza media valutata come per le costruzioni a sistema lineare aperto di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo. Nel caso di

piani planivolumetrici consorziati convenzionati esse potranno anche risultare inferiori, ferme restando le norme relative ai distacchi tra i fabbricati.

In ogni caso, quale ne sia l'andamento planimetrico, la costruzione dovrà risultare inscritta - planimetricamente - in un cerchio di raggio non superiore a ml. 35,50.

Sia nel caso A - che nel caso B - non sono ammesse costruzioni accessorie: rimesse, lavanderie, portinerie e simili dovranno trovare posto nel corpo della costruzione.

La cubatura massima consentita valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile, dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq. 4,5.

Attraverso piani planivolumetrici consorziati convenzionati estesi a zone edificabili comprendenti più isolati, per quanto meno uno, della superficie minima di mq. 5,000, potranno essere disposti volumi o composizioni di volumi diversi da quelli indicati dalle norme purché essi risultino da un progetto unitario, e a condizione che i fabbricati non superino in altezza i ml. 17,50 per un numero di piani pari a 5 (compreso il piano terreno o piano rialzato), e che il volume costruibile sia quello risultante dall'applicazione dell'indice di zona (mc/mq. 4,5) sull'effettiva superficie dell'appezzamento edificabile.

Zona D

Art. 13

Nella zona classificata con la lettera «D» nel P. R. G. le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) costruzione isolata;
- b) numero dei piani 2, compreso il piano terra o piano rialzato;
- c) altezza massima pari a ml. 7,50;
- d) *i distacchi minimi dal filo stradale e dai confini laterali non potranno mai essere inferiori a ml. 4;*
- e) il rapporto tra superficie coperta e area del lotto fabbricabile non potrà essere superiore a 1/5;
- f) la cubatura massima consentita valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità mc/mq. 1,5;
- g) *la superficie minima del lotto non potrà essere inferiore a mq. 600;*
- h) sono vietate le costruzioni accessorie (lavanderie, autorimesse ecc.) che dovranno trovar posto nel corpo della costruzione;
- i) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti con giardino, salvo visuali ed eventuali rampe di accesso ai locali del piano.

E' ammessa altresì, nelle zone in parola, la costruzione di case a schiera, purché ciascuna di esse sia composta di almeno 5 unità e che la superficie coperta dalla schiera di alloggi non sia superiore ad 1/4 della superficie del lotto; che siano rispettate le norme relative ai distacchi dai confini o dal filo stradale; che la cubatura totale di ogni schiera risulti dalla applicazione sulla superficie netta edificabile dell'indice

di densità fondiaria mc/mq. 1,85.

Qualora nelle zone destinate ad edilizia D esistano case a schiera è consentita la loro demolizione e ricostruzione in aderenza ai fabbricati contigui, fino ad un'altezza massima di ml. 11,00.

Zona E

Art. 14

Nelle zone classificate dal P. R. G. con la lettera «E» potranno sorgere edifici e complessi di edifici a carattere turistico-residenziale.

Per dette zone si prescrive la formazione di piani planivolumetrici consorziati convenzionati il cui contenuto dovrà risultare quello descritto dall'art. 3 delle presenti norme.

Detti piani saranno redatti sulla base dell'indice di densità fondiaria mc/mq. 0,80.

Le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

A) Costruzioni isolate (ville)

a) numero massimo dei piani fuori terra 2 (compreso il piano terreno o piano rialzato o piano seminterrato);

b) altezza massima ml. 7,50;

c) distacchi dai confini laterali e dal filo stradale pari almeno a ml. 8,00;

d) superficie minima dei singoli lotti mai inferiore a mq. 2.000;

e) numero massimo degli alloggi per ogni lotto mai superiore a 4;

f) superficie coperta mai superiore a 1/8 della superficie del lotto edificabile.

B) Complessi edilizi

Ferme restando le prescrizioni relative al computo della cubatura edificabile (mc/mq. 0,80), nelle zone «E» potranno essere previsti complessi edilizi ad uso residenza, motel, albergo, casa albergo e simili.

In questo caso le costruzioni potranno raggrupparsi in alcuni settori delle zone indicate come edificabili dal P.R.G. e i lotti su cui esse insistono risultare di dimensioni inferiori a quanto previsto per il caso A del presente articolo;

le aree non destinate a lotti privati dovranno essere sistemate a giardino o parco, la loro manutenzione sarà a cura del consorzio dei privati proprietari o della società che ha curato l'urbanizzazione e saranno liberamente accessibili.

L'altezza massima degli edifici non potrà risultare superiore a 2 piani fuori terra (compreso il piano terreno o piano rialzato o piano seminterrato); i distacchi minimi dai confini laterali e dal filo stradale non dovranno mai risultare inferiori a ml. 3,00; la superficie coperta dai complessi di edifici non potrà mai, in nessun caso, risultare superiore a 1/8 della zona edificabile indicata dalle tavole di P.R.G. .

Nelle predette zone sono anche ammessi edifici ad uso commerciale e per attrezzature varie di pubblico interesse; detti edifici devono sottostare alle stesse norme previste per gli edifici di altra destinazione

e la loro cubatura sarà compresa in quella totale prevista per la zona. Nelle zone di pianura le costruzioni potranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) numero massimo dei piani fuori terra 2 (compreso il piano terreno o piano rialzato o piano seminterrato);
- b) altezza ml. 7,50;
- c) distacchi dai confini laterali e dal filo stradale pari almeno a ml. 5;
- d) superficie minima dei singoli lotti mai inferiori a mq. 1.000;
- e) superficie coperta mai superiore a 1/6 della superficie del lotto edificabile;
- f) la cubatura massima consentita valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità mc/mq. 1,5.

Nelle predette zone di pianura sono ammessi, oltre agli edifici residenziali, anche edifici di uso albergo, motel, case albergo, edifici per attività commerciali e turistiche ed attrezzature varie di pubblico interesse.

Tali edifici dovranno sottostare alle stesse norme disposte per gli edifici residenziali.

Zona F

Art. 15

Le zone classificate nel P. R.G. con la lettera «F» sono riservate alle attrezzature turistico-alberghiere; in dette zone potranno trovar posto alberghi, pensioni, case albergo, motels e simili.

Le costruzioni dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:

- a) costruzione isolata;
- b) il numero massimo dei piani 3 (compreso il piano terra o rialzato) nelle zone collinari e piani 5 (compreso il piano rialzato) nelle altre zone;
- c) l'altezza massima rispettivamente ml. 11,00 e 17,50;
- d) i distacchi minimi dal filo stradale e dai confini laterali pari almeno alla metà della massima altezza delle costruzioni;
- e) il rapporto tra superficie coperta e area del lotto fabbricabile dovrà essere pari almeno a 1/5;
- f) la cubatura massima consentita, valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile, dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità mc/mq. 2,5;
- g) è vietata la costruzione di chiostrine.

Zona G

Art. 16

Nelle zone destinate dal P.R.G. a centro direzionale e commerciale è consentita la costruzione di edifici per attrezzature direzionali, quali uffici pubblici, banche, uffici privati e simili, per attrezzature commerciali, quali negozi, magazzini di vendita, rappresentanze commer-

ciali, mercati e simili; per attrezzature ricreative e culturali, quali cinema, teatri, centri civici e sociali, biblioteche, sale per conferenze, ristoranti, bar, caffè, dancing e simili.

In dette zone è inoltre consentita la costruzione di edifici ad uso di abitazione nella misura massima del 40% del volume totale costruibile.

Per tutte queste zone dovranno essere predisposti appositi piani particolareggiati planivolumetrici. *E' ammessa anche la possibilità di piani di lottizzazione planivolumetrici, ai sensi dell'art. 3 (1) .*

L'indice territoriale di densità dell'intero complesso non potrà superare i mc/mq. 3,5.

L'altezza massima degli edifici non potrà superare i ml. 34 per un numero di piani pari a 10.

Si dovranno prevedere spazi e attrezzature per lo stazionamento degli autoveicoli nella misura di 1 posto macchina ogni 200 mc. di costruzione.

Art. 17

Nelle zone destinate dal P.R.G. ad attrezzature di interesse collettivo è permessa la costruzione degli edifici destinati agli usi attribuiti dalle planimetrie di P.R.G. .

Nelle zone destinate dal P.R.G. a centri di quartiere sono consentite costruzioni a disimpegno delle funzioni commerciali ricreative, piccoli uffici amministrativi, edifici per il culto, caffè, bar, ristoranti, uffici postali, telegrafici, polizia e quant'altro necessario ad identificare un piccolo centro cittadino.

Le costruzioni composte unitariamente in un piano particolareggiato, non dovranno superare un indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq. 2.00.

Art. 18

Nelle zone destinate a verde pubblico è vietata la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, potranno essere ammessi solo chioschi di vendita. Detti spazi pubblici dovranno essere corredati da attrezzature per il giuoco dei bambini e sistemati convenientemente a giardino, con messa a dimora di alberi d'alto fusto.

Art. 19

Nelle zone destinate a verde privato è vietata di norma ogni costruzione. Potrà essere concessa la ricostruzione di esistenti fabbricati a patto che esse non superino i loro attuali limiti volumetrici o dimensionali.

Art. 20

Nelle zone destinate dal P.R.G. ad attrezzature balneari è permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti all'attività balneare, cioè: stabilimenti, cabine, camerini, piccoli chioschi di vendita e si-

(1) Emendamento introdotto con il decreto presidenziale di approvazione del piano.

mili, con esclusione di ogni altro tipo di edificio.

In ogni caso le costruzioni dovranno avere un'altezza massima di ml. 4,00 per un solo piano fuori terra.

Esse inoltre dovranno essere disposte in modo da non impedire la visuale del mare.

Art. 21

Nelle zone destinate dal P.R.G. a verde rurale «A» è permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè:

case rurali, stalle, fienili, granai e simili con esclusione di depositi di frutta, conservifici e qualunque altra attrezzatura a carattere industriale.

In dette zone rurali «A» l'area coperta della costruzione non potrà superare 1/20 della superficie del fondo stesso comprendendosi nel calcolo dell'area coperta anche quella occupata da piccole costruzioni accessorie quali porcili, pollai e simili; le costruzioni dovranno distare dai confini di proprietà non meno di ml. 20.00 e dovranno insistere su appezzamenti della superficie minima di mq.5.000.

Art. 22

Nelle zone destinate dal P.R.G. a verde rurale «B» è permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè: case rurali, stalle fienili, granai e simili con esclusione di deposi di frutta, conservifici e qualunque altra attrezzatura a carattere industriale.

In dette zone l'area coperta della costruzione non potrà superare 1/40 della superficie del fondo stesso comprendendosi nel calcolo dell'area coperta anche quella occupata da piccole costruzioni accessorie quali porcili, pollai e simili; le costruzioni dovranno distare dai confini di proprietà non meno di ml. 20. e dovranno insistere su uno appezzamento della superficie minima di mq. 10.000.

In ogni caso le costruzioni che dovessero sorgere nelle zone rurali «A» e «B» non dovranno superare l'altezza di due piani fuori terra per un'altezza di ml. 7.50 salvo il caso di edifici a destinazione particolare.

Nelle predette zone rurali, indipendentemente dalla consistenza superficiale del fondo, è concessa la ricostruzione dei fabbricati esistenti nei loro attuali limiti volumetrici e dimensionali.

Art. 23

Nelle zone sottoposte al vincolo di rispetto lungo le strade è vietata qualsiasi costruzione, è vietato ogni accesso da strade secondarie all'infuori di quelle indicate nel P.R.G. e nei piani particolareggiati.

Art. 24

Nelle zone classificate dal piano come artigianali potranno realizzarsi complessi per attività artigianali o per modeste attività industriali (laboratori, piccoli depositi di materiali e carburanti, piccole industrie

e simili).

Gli edifici dovranno distare non meno di ml. 5.00 dai confini di proprietà e di ml. 8.00 dal filo stradale (salvo diverse indicazioni risultanti dalle planimetrie di P.R.G.).

Non potranno superare l'altezza di ml. 12,50 e dovranno rispondere alle norme sanitarie vigenti.

In dette zone è fatto divieto di costruire edifici ad uso di abitazione ad eccezione di quella per il conduttore o titolare dell'azienda.

Art. 25

Nelle zone classificate dal piano come industriali e portuali sono ammesse solo le costruzioni destinate ad uso industriale e portuale e simili (magazzini, opifici, laboratori, depositi) con assoluta esclusione di edifici ad uso di abitazione di qualunque tipo eccetto quelli adibiti ad alloggio di custodi, guardiani, uffici direttivi e simili.

Nella costruzione di opifici, fabbricati industriali ecc. si dovrà ottemperare alle norme e prescrizioni sanitarie vigenti.

Gli edifici dovranno distare dai confini di proprietà o dal ciglio stradale non meno di ml. 1.00, salvo difformi prescrizioni indicate dalle planimetrie di P.R.G. .

Art. 26 - Disposizione stralciata con il decreto presidenziale perché in contrasto con l'art. 18 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 27

Nelle zone classificate dal P.R.G. come «speciali» dovranno trovar posto le attrezzature di servizio del nodo autostradale come: officine riparazione autoveicoli, depositi merci, alberghi di sosta, stazioni di servizio e di rifornimento, autoguide e simili, con esclusione di ogni destinazione a carattere residenziale.

Il volume delle costruzioni realizzabili nelle zone speciali non deve superare l'indice di fabbricabilità di mc/mq. 2.00 della superficie fondiaria e la conformazione e distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire all'interno dei lotti la sistemazione di ampi spazi alberati.

Art. 28

Nelle zone indicate dal piano come zone militari potranno trovar posto costruzioni per l'aquartieramento delle truppe, depositi materiali e simili, con assoluta esclusione di edifici a destinazione residenziale.

Norme di carattere generale

Art. 29

Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli precedenti, l'edificazione, nel territorio Comunale, deve rispondere alle seguenti norme generali:

1) le altezze degli edifici, misurate al piano di calpestio del terrazzo

Titolo III°

di copertura o alla linea gronda del tetto, vanno intese in senso assoluto.

Fanno eccezione i cosiddetti volumi tecnici, comprendenti le cabine idriche e i lavatoi (ove necessario), gli extracorsa degli ascensori, le scale, gli stenditoi.

Tali volumi tecnici debbono comunque essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria, ovvero opportunamente mascherati e non debbono superare l'altezza di ml. 3.00.

2) Nel caso di fabbricati d'angolo, fra due strade di diversa larghezza è permesso svoltare l'altezza competente alla strada maggiore anche lungo la strada minore per una profondità massima di ml. 12.

3) L'altezza delle costruzioni sorgenti su strade poste a mezza costa di terreni in pendenza, le quali costruzioni verrebbero ad avere altezze diverse sulle due fronti a seconda che prospettano a monte o a valle, non dovrà di regola superare sul lato a valle l'altezza che compete per regolamento alla fronte posta sul lato a monte. Sarà tollerata tuttavia una maggiore altezza per il fronte a valle, rispetto a quello a monte, solo nel caso che la differenza di altezza fra le due fronti non superi i ml. 3.00.

Comunque qualsiasi costruzione sviluppata su terreno acclive non può sviluppare fuori terra un volume maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno se pianeggiante; qualora però la differenza di quota fra due estremi del lotto sia tale da consentire lo sfalsamento di un piano almeno, la costruzione potrà svilupparsi a gradoni seguendo l'andamento del terreno nel modo più opportuno per non superare mai l'altezza massima prevista per quel tipo edilizio.

4) La cubatura dei fabbricati deve essere calcolata in base alla superficie effettiva occupata esclusi i balconi e all'altezza misurata dal piano medio del marciapiede fino alla linea del piano di gronda del tetto o al piano di calpestio del terrazzo.

Esso risulterà dalla somma del volume dell'edificio principale più quella dei corpi di fabbrica accessori.

Ai fini del computo della cubatura ammissibile ciascun edificio in progetto va riferito ad un particolare lotto di pertinenza.

A costruzione avvenuta il lotto medesimo non può né totalmente né parzialmente essere nuovamente computato ai fini di ulteriore edificazione.

5) I bow-windows e gli altri corpi aggettanti similari, devono essere considerati nel loro reale sviluppo volumetrico, agli effetti della determinazione della cubatura, e debbono essere computati nella loro pertinenza orizzontale agli effetti della misura della superficie coperta.

Detti bow-windows sono comunque vietati nelle prescritte zone di distacco e sulle strade private.

La sporgenza massima dell'aggetto non dovrà essere superiore a m. 1,50.

La proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi prospicienti sui distacchi non devono essere detratti agli effetti dei distacchi. La lunghezza delle fronti di essi non dovrà superare nel complesso la metà della fronte dell'edificio.

- 6) E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani, portieri, nei locali seminterati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati ed areati direttamente.
- 7) I piani terreni ad uso di botteghe, laboratori, pubblici esercizi, devono avere:
 - a) *altezza minima di ml. 3,50*, misurati dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a 2/3 dalla monta;
 - b) sotterranei o vespai ben ventilati per tutta la loro espansione;
 - c) vano di porta, vetrine o finestra all'aria aperta di una superficie complessiva pari ad 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro, nei locali aventi lunghezza superiore a ml. 7.00;
 - d) la disponibilità di almeno una latrina per ogni esercizio.
- 8) Nei fabbricati a costruzione marginale stradale, i piani terreni destinati ad uso di abitazione debbono essere sopraelevati sul piano stradale di almeno un metro e soprastare in tutta la loro estensione sotterranei e vespai ben ventilati.
- 9) Nei piani destinati ad uso di abitazione le stanze di abitazione devono avere:
 - a) cubatura minima mc. 22;
 - b) superficie minima delle finestre (aperte all'aria libera) di 1/10 della superficie della stanza, in nessun modo inferiore ai mq. 1.50;
 - c) altezza minima netta di ml. 3.00.
- 10) Le cucine debbono avere una cubatura non inferiore ai mc. 18 e almeno una finestra della superficie minima di mq. 1,50, munita di aereggiatore. E' ammessa la sistemazione della cucina in nicchia, purché direttamente areata.
- 11) Ogni abitazione deve essere fornita di gabinetto a sifone con ingresso di disimpegno o da antilatrina e mai direttamente da ambienti di abitazione e dalla cucina.

Indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato, potrà essere consentita l'adozione di bagni e latrine posti all'interno del corpo di fabbrica e ventilati meccanicamente a patto che le predette sistemazioni offrano la necessaria garanzia di un corretto ed efficiente funzionamento.

Tutte le prescrizioni di regolamento edilizio che siano in contrasto con le presenti norme sono da considerarsi abrogate.

Prof. Dr. Arch. Luigi Piccinato